



ECC. MO TRIBUNALE DI TRAPANI

-SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA-

RICORSO

Del Sig. Fabrizio Noto (CF. NTOFRZ80R20D423J), nato a Erice (TP) il 20 ottobre 1980 e ivi residente nella via Veneto n. 68, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo De Mela del Foro di Trapani (CF. DMLVCN56H02F912G) comunicazioni al fax 0923/871491 e-mail: demela@inwind.it, posta certificata: vincenzo.demela@avvocatitrapani.legalmail.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Trapani nella via Passo Enea n.92 ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro-tempore, avente sede legale in Roma (00153) in viale Trastevere n. 76/A c/o Avvocatura generale dello Stato alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

Ministero dell'istruzione e del Merito, in persona del Ministro – pro tempore, domiciliato ex lege presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo Via Villareale n. 6, 90141, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; resistente

Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – in persona del direttore, avente sede



legale in Palermo nella via Fattori, 60, pec:
drsi@postacert.istruzione.it; resistente

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI –
Ambito territoriale della Provincia di Trapani, in persona del
Dirigente pro tempore, all'indirizzo pec:
usptp@postacert@istruzione.it resistente

e, nei confronti, di tutto il **Personale Ata** inserito nelle graduatorie
definitive di circolo e di istituto III fascia (assistente
amministrativo – collaboratore scolastico – operatore scolastico)
triennio 2024/2027 del 10.09.2024 per i quali, stante la mancata
indicazioni nei bollettini medesimi degli indirizzi di residenza dei
docenti ivi inseriti, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla
notificazione del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 cpc,
attraverso le modalità di cui alla istanza in calce al presente atto,
attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di
fissazione udienza e di quanto altro l'On. le Giudice adito vorrà
decidere, tramite i siti internet istituzionali degli enti resistenti.

Oggetto: revisione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di
istituto III personale ATA triennio 2024/2027 del 10 settembre 2024

IN FATTO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 21.05.2024, con
decreto ministeriale n. 89 ha dato il via alla costituzione delle
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale



ATA (triennio 2024 – 2027). Premesso ciò, il Sig. Noto Fabrizio procedeva all'invio telematico della domanda di inserimento in tali graduatorie, allegando tutto quanto richiesto dal decreto nonché i vari titoli in modo tale da poter essere valutati al fine dell'attribuzione dell'esatto punteggio.

Orbene, il 20 agosto 2024 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ed è emerso che – in sede di valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione – si è attribuito un punteggio errato ai seguenti titoli.

1 anno di servizio militare di leva;

4 anni come Volontario in Ferma Prefissata svolto non in costanza di nomina.

Per i motivi anzidetti, il Sig. Noto con pec del 23 agosto 2024 ha interposto reclamo e richiesto ai resistenti la revisione del punteggio per i motivi ivi indicati. Tuttavia, i resistenti non hanno né risposto né tantomeno provveduto a rettificare la graduatoria. Di conseguenza, il Sig. Noto *ut sopra generalizzato* si vede costretto a tutelarsi promuovendo ricorso all'A.G.

DIRITTO

Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli*



effetti".

Ancora, l'art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che "*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*"; prevedendo, al comma 2, che "*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*".

A livello regolamentare, invece, il Ministero dell'Istruzione e del merito, in data 21 maggio 2024, ha emesso un decreto ministeriale n. 89 con cui ha dato avvio alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2024 – 2027).

In tale decreto, al comma 4 dell'art. 1 è previsto che "*Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici*".

Nella lettera A) dell'allegato A è sancito che "*Il servizio militare*



di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.

Piu in particolare, sia nella tabella relativa al profilo di **“assistente amministrativo”** (pag. 21 – Allegato A), sia in quella afferente alla qualifica di **“collaboratore scolastico”** (pagina 28 – Allegato A) e, infine, in quella riguardante la figura di **“operatore scolastico”** (pagina 30 – Allegato A) emerge che i titoli di servizio prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, etc. è valutato per ogni anno punti 0,60 mentre per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg punti 0,05 (fino ad un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).

Ebbene, sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (*ex multis* Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019). La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che *"secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la*



portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali". Pertanto, la S.C. nella richiamata sentenza è giunta ad affermare: *"lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)".*

Alla luce di tale criterio interpretativo, la Cassazione ha statuito che *"deve disapplicarsi, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare ...che dispone diversamente".*

In tal senso si colloca anche l'orientamento del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) che, con sentenze nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019, ha affermato: *"il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)*



prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione".

Lungo questa linea interpretativa, nella più recente ordinanza n. 33151/2021 la S.C. ha confermato come *"anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010".*

Peraltro, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il Consiglio di Stato nella sentenza 1720/2022 ha ritenuto che *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore,*



rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)" (così anche Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav. Ordinanza n. 5679/2020). Tale ricostruzione, peraltro, è del tutto coerente anche con il principio costituzionale dettato dall'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Ciò premesso, nel caso di specie, emerge una evidente violazione del proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti per ogni anno previsto per il servizio di leva obbligatoria dall'art. 485 comma 7 del D.lgs. n. 297/1994, e come Volontario in Ferma Breve Prefissata essendo stato riconosciuto al Sig. Noto Fabrizio solo il punteggio di 0,60 punti per ogni anno di servizio come "servizio prestato nella pubblica amministrazione" sulla base del decreto ministeriale n. 89/2024.

Ne discende, dunque, la necessità di disapplicare tale decreto ministeriale in quanto illegittimo nella parte in cui prevede che "*Il servizio militare d leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per



legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D.lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti".

Alla luce di ciò, al Sig. Fabrizio Noto deve essere attribuito un punteggio pari a 40,25 e non quello ottenuto di 10,25.

Nello specifico:

- per il servizio militare della durata di 1 anno → i punti riconosciuti dovrebbero essere 6;
- per il servizio di volontario in ferma prefissata della durata di 4 anni → i punti riconosciuti dovrebbero essere 24 (6 per 4 anni).

Da ciò discende, dunque, che il ricorrente sarebbe dovuto essere collocato in una posizione nettamente migliore rispetto a quella che emerge nella graduatoria in discussione.

In particolare:

- per il profilo di operatore scolastico sarebbe dovuto essere collocato in posizione 15 su 1342 domande;
- per il ruolo di collaboratore scolastico sarebbe dovuto essere collocato in posizione 11 su 5428 domande;
- per la qualifica di assistente amministrativo sarebbe dovuto essere collocato in posizione 33 su 5290 domande.



Per tutte le ragioni sopra argomentate, appare evidente come sia oggettivamente spettante al ricorrente Noto il diritto all'esatta valutazione dei titoli da lui in possesso e correttamente allegati alla domanda nonché alla rettifica della graduatoria *de qua*. D'altronde, dispone giurisprudenza ormai consolidata, "*Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010*" (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, n. 8586/2024).

Sub specie, "*in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione*" (cfr. *ex multis*, Cass. civ., Sez. lavoro, n. 22029/2022; Corte d'Appello Cagliari, Sentenza, 13/04/2023, n. 81) ed, ancora, "*In*



tema di concorso pubblico e valutazione dei titoli, all'accoglimento del ricorso che ha impugnato l'errata valutazione del titolo corrisponde il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuito il maggiore punteggio e la relativa posizione di graduatoria per effetto della corretta valutazione del proprio titolo” (v. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 16/07/2019, n. 9372).

Ma vi è di più!

“In tema di graduatorie concorsuali, in caso di mancata/erronea valutazione di titoli da parte dell'amministrazione, il ricorrente ha sempre interesse alla decisione anche quando l'attribuzione del punteggio non gli consenta di classificarsi tra i vincitori, ove lo stesso, in ragione dei titoli di cui è stata omessa la valutazione, acquisti una migliore posizione nella graduatoria di merito, potenzialmente utile in caso di scorrimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 30/06/2023, n. 10957).

Ritenuto in fatto e argomentato in diritto, si chiede che Il G.U. del Tribunale di Trapani - Sezione lavoro e previdenza - fissata l'udienza di discussione voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- rigettata ogni contraria domanda eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Sig. Noto Fabrizio *ut sovra generalizzato*, previa disapplicazione del D.M. 89/2024,



dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio di leva svolto e il servizio come volontario in ferma prefissata e ad aver rettificato le graduatorie di circolo e di istituto III fascia personale ATA triennio 2024/2027 pubblicate in data 10 settembre 2024 per tutte le motivazioni esposte in narrativa;

- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, Sig. Noto *ut supra generalizzato*, ad essere collocato nella posizione corrispondente al punteggio spettante nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia personale ATA triennio 2024/2027 pubblicata in data 10.09.2024;

-, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuna per le rispettive competenze l'aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia personale ATA triennio 2024/2027 pubblicata in data 10.09.2024;

Adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del personale ATA controinteressato, ossia di tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto III



fascia personale ATA Triennio 2024/2027 del 10 settembre 2024, che hanno ottenuto un incarico seppur collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto all'odierno ricorrente, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblicazione del presente ricorso nella sezione dedicata del sito internet del MI e degli uffici scolastici resistenti, chiedendosi, subordinatamente, di onerare il MI nelle sue articolazione regionali territoriali di comunicare gli indirizzi di residenza dei possibili controinteressati così come indicati in ricorso.

Quale mezzo al fine si depositano i seguenti documenti:

- 1) Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024;
- 2) Domanda di partecipazione alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto da parte del Sig. Noto Fabrizio;
- 3) Graduatorie permanenti di circolo e di istituto III fascia personale ATA triennio 2024/2027 per il profilo di operatore scolastico, collaboratore scolastico e assistente amministrativo pubblicate il 10 settembre 2024;
- 4) Reclamo del Sig. Noto del 23 agosto 2024;
- 5) Foglio di congedo illimitato del Sig. Noto;
- 6) Attestato di servizio per i volontari in ferma prefissata di quattro anni;
- 7) Sentenza del Tribunale di Marsala n. 3/2024 del 9.1.2024;



8) Sentenza del Tribunale di Marsala n. 73/2024 del
30.1.2024;

9) Autodichiarazione di reddito.

Si dichiara che il valore della presente controversia è
indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato è esente in
quanto il ricorrente versa in condizioni di esenzione come da
allegata dichiarazione.

Trapani lì, deposito

Avv. Vincenzo De Mela

*(Prof. a contratto di Diritto della Previdenza Sociale - e
Amministrazione del rapporto di lavoro e Relazioni sindacali -
Università degli Studi di Palermo)*

